



Limiti delle competenze professionali dei geometri e tecnici diplomati. *

Con riferimento all'oggetto si segnala che la Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato, vertici rispettivamente della giustizia civile ed amministrativa, hanno recentemente emesso sentenze di notevole interesse per la professione, riconfermando una posizione già più volte chiaramente espressa.

La Corte di Cassazione, seconda sezione, con la sentenza del 02.09.2011 n. 18038 e del 21.03.2011 n. 6402 ha stabilito che per i geometri viene *“esclusa, in ogni caso, la competenza nel campo delle costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, per cui ogni competenza è riservata agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo”*.

Altra netta pronuncia è stata emessa anche dal Consiglio di Stato, sez. V 28 aprile 2011 n. 2537 che recita: *“A norma dell'art. 16 lett. m), r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali”*.

Nella citata sentenza il Consiglio di Stato aggiunge che *“i limiti posti dall'art. 16, lettera m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 alla competenza professionale dei geometri rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità”*.

Per accertare, inoltre, se una costruzione sia da considerare modesta occorre valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle: al riguardo non è decisivo il mancato uso del cemento armato – i cui limiti di competenza in relazione alla progettazione sono stati esposti sopra - ben potendo essere *“non modesta”* un'opera da realizzare senza cemento armato (Consiglio di Stato, sez. V del 28 aprile 2011 n. 2537).

Un titolo abilitativo rilasciato in ipotesi di progetto a firma di un professionista non abilitato che sia di dimensioni tutt'altro che modeste o quando comporti l'uso di strutture in cemento armato può, quindi, senz'altro, ritenersi illegittimo ed impugnabile davanti al Giudice Amministrativo.

Dai principi giurisprudenziali sopra illustrati, possono trarsi i seguenti significativi corollari applicativi:

- a) è legittimo il provvedimento di annullamento, in via di autotutela, di un titolo abilitativo, per l'incompetenza del geometra progettista;
- b) il contratto con il quale viene affidata ad un geometra la progettazione di una costruzione civile in cemento armato è nullo, indipendentemente dalle dimensioni eventualmente ridotte dell'opera o dalla circostanza che il compito, su richiesta dell'incaricato, sia poi svolto da un ingegnere o architetto;
- c) poiché è dovere del pubblico funzionario evitare che venga emanato un provvedimento illegittimo, il suo diniego in sede procedimentale non potrà essere censurato e non potrà comportare a suo carico responsabilità di sorta.